

Il Giudice

Rilevato che la domanda di notifica per pubblici proclami compete al Presidente del Tribunale previo esperimento di speciale procedimento ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ;

Invita i difensori alla corretta collazione del fascicolo telematico di parte in ossequio a quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., ovvero ogni documento prodotto dal Difensore deve essere inserito in un file singolo ed il relativo nome deve contenere lo stesso numero menzionato nell'elenco dei documenti con un sintetico richiamo al suo contenuto, il nome del file allegato non può contenere caratteri speciali, i documenti possono essere inseriti in un unico file, ma provvedendo alla loro indicizzazione con segnalibri che li numerino e li menzionino in coerenza all'indice, i difensori è opportuno che depositino, **nel caso in cui non sia stato fatto con l'atto di costituzione in giudizio**, nota con cui comunicano l'indirizzo di posta certificata e non certificata, propria e/o del sostituto d'udienza, da impiegare per la videoconferenza, numero



telefonico per consentire la soluzione per le vie brevi di eventuali inconvenienti tecnici, copia del tesserino iscrizione all'ordine e del documento di identità con formato idoneo a visualizzare la fotografia apposta sui predetti documenti.

Avvisa che la parte ammessa al **gratuito patrocinio**, ove abbia interesse, dovrà tempestivamente produrre i seguenti documenti su supporto cartaceo oppure telematicamente in un'unica soluzione, purchè con scansioni leggibili ed ordinate:

1. istanza di ammissione al gratuito patrocinio contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.p.r. cit. (ex art. 79, lett. c), D.p.r. 115 cit.) ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), D.P.R. 445/2000, contenente la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio;
2. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'annotazione delle modalità di trattazione dell'udienza.

Caltanissetta, 04/02/2025

Il Giudice
Angela Latorre

